

La Banca d'Italia

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e, in particolare l'art. 128-bis, in base al quale le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in modo da assicurare l'imparzialità dell'Organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati;

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

VISTO in particolare, l'art. 3 commi 1, 2, 3, 5 e 7, della predetta deliberazione del CICR, che definisce le modalità di designazione dei componenti l'Organo decidente e stabilisce, altresì, che la nomina avvenga con provvedimento della Banca d'Italia, nonché il comma 10 del medesimo articolo, ai sensi del quale i componenti dell'Organo decidente sono scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori, che nel biennio precedente non abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti;

VISTE le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia - ai sensi dell'art. 7 della deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2009 - il 18 giugno 2009 e, in particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l'Organo decidente sia articolato in tre Collegi, su base territoriale, aventi sede a Milano, Roma e Napoli e il par. 3 della medesima Sezione che definisce i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza che debbono possedere i componenti dell'Organo decidente;

VISTA la propria precedente delibera del 14 ottobre 2009, con la quale sono stati nominati i membri effettivi e supplenti dei tre Collegi in cui si articola l'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario;

CONSIDERATO che nella menzionata delibera sono stati tra l'altro nominati per ciascun Collegio, su designazione del Conciliatore BancarioFinanziario, due componenti effettivi e due supplenti chiamati ad alternarsi in funzione dell'appartenenza del ricorrente alla categoria dei consumatori ovvero alle categorie dei professionisti e imprenditori;

CONSIDERATO che occorre limitare il rischio che situazioni di conflitto di interessi riguardanti contemporaneamente i membri effettivo e supplente che sono espressione della stessa categoria di soggetti possa pregiudicare la funzionalità dei Collegi;

CONSIDERATO altresì che a tal fine Confindustria - la quale, anche attraverso accordi con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato, raccoglie un significativo numero di clienti distribuiti sull'intero territorio nazionale e pertanto possiede i requisiti richiesti dalle Disposizioni sull'ABF per la designazione del componente espressione delle associazioni rappresentative dei clienti diversi dai consumatori - ha designato tre nominativi, dei quali ha dato atto di aver verificato i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, ai fini della loro eventuale nomina quali ulteriori membri supplenti, uno per ciascun Collegio;

PRESO ATTO della lettera del 12 gennaio 2010 nella quale il Conciliatore BancarioFinanziario propone che in caso di conflitto di interessi riguardante contemporaneamente il membro effettivo e quello supplente designato da detta Associazione per ciascuna categoria di clientela sia chiamato a comporre il Collegio, rispettivamente, il membro effettivo o quello supplente originariamente individuato con riferimento all'altra categoria di clientela,

DELIBERA

1. In aggiunta ai soggetti nominati membri effettivi e supplenti dei tre Collegi con delibera del Direttorio n. 714 del 14 ottobre 2009 sono nominati membri supplenti dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario, su designazione di Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato, i signori di seguito indicati:

Collegio di Milano

Prof. Avv. Alberto Monti, nato a Milano il 25 gennaio 1973

Collegio di Roma

Prof. Avv. Bruno Capponi, nato a Roma l'11 agosto 1957

Collegio di Napoli

Prof. Avv. Salvatore Monticelli, nato a Napoli il 19 dicembre 1958.

2. Nel caso in cui sia il membro effettivo sia quello supplente nominati su designazione del Conciliatore BancarioFinanziario per le controversie in cui sia parte un cliente appartenente a una determinata categoria dichiarino di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a uno specifico ricorso, sarà chiamato a far parte del Collegio il membro effettivo o quello supplente nominato per l'altra categoria di clientela.

Roma, 24 marzo 2010